

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/1357 DELLA COMMISSIONE**del 19 luglio 2017**

sulla pubblicazione, con una limitazione, sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del riferimento della norma EN 60335-2-9:2003, modificata da ultimo dalla A13:2010, relativa a requisiti particolari per griglie, tostapane e apparecchi da cucina mobili simili di cui al regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2017) 3168]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 1, lettera a),

visto il parere del comitato istituito dall'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1025/2012,

considerando quanto segue:

- (1) Quando una norma armonizzata, il cui riferimento sia stato pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, riguarda uno o più elementi degli obiettivi di sicurezza di cui all'allegato I della direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, si presume che l'apparecchio elettrico destinato a essere usato entro determinati limiti di tensione e fabbricato in base a tale norma soddisfi i relativi obiettivi di sicurezza.
- (2) Germania e Norvegia hanno sollevato, rispettivamente nel giugno 2014 e nel luglio 2014, un'obiezione formale nei confronti della norma EN 60335-2-9:2003, «Apparecchi elettrici d'uso domestico e similare — Sicurezza — parte 2-9: Requisiti particolari per griglie, tostapane e apparecchi da cucina mobili simili», modificata da ultimo dalla A13:2010.
- (3) Secondo l'obiezione formale della Germania e della Norvegia, la sezione 11 «Riscaldamento» della norma contempla disposizioni insufficienti riguardo ai limiti di temperatura delle superfici accessibili non funzionali. In particolare, la norma consente varie deroghe ai limiti di temperatura che consentono al fabbricante di raddoppiare o di non applicare i valori limite della temperatura a seconda della dimensione, della forma o della parte interessata della superficie dell'apparecchio e che impongono, al massimo, un avviso o un'etichetta di avvertimento. In proposito la sezione 7.1 della norma si limita a imporre un'avvertenza da applicare sulla superficie con la temperatura più alta tra le parti che superano i valori limite. I colori dell'etichetta di avvertimento possono essere diversi da quelli internazionali, il che può confondere gli utilizzatori. Inoltre, a causa dell'ambiguità delle prescrizioni di cui alla norma, essa può essere interpretata nel senso che consente di omettere la misurazione degli aumenti di temperatura in alcune parti di un determinato prodotto, comportamento che può portare al mancato rispetto o al raddoppio dei valori limite della temperatura applicabili secondo la norma per quanto riguarda l'intero prodotto. Di conseguenza il rischio di ustioni per le persone e gli animali domestici permane e la norma in quanto tale non conferisce presunzione di conformità a quanto disposto dalla direttiva 2014/35/CE.
- (4) Esaminata la norma EN 60335-2-9:2003, modificata da ultimo dalla A13:2010, nel gruppo di lavoro della direttiva «Bassa tensione», che è un gruppo di esperti del settore con rappresentanti degli Stati membri e delle parti interessate, la Commissione e la maggior parte degli esperti degli Stati membri hanno accolto gli argomenti presentati da Germania e Norvegia. Si è perciò giunti alla conclusione che la norma non soddisfi gli obiettivi di sicurezza di cui all'allegato I, punto 1, lettera c), della direttiva 2014/35/UE, in combinato disposto con il punto 2, lettera b), di tale allegato.
- (5) Considerati gli aspetti di sicurezza che devono essere migliorati e in attesa di una appropriata revisione della norma, il riferimento della norma EN 60335-2-9: 2003, modificata da ultimo dalla A13:2010, dovrebbe essere pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* unitamente ad un'adeguata limitazione, in conseguenza della quale il richiamo alle parti specifiche della norma oggetto della restrizione non conferisce la presunzione di conformità,

⁽¹⁾ GUL 316 del 14.11.2012, pag. 12.

⁽²⁾ Direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione (GUL 96 del 29.3.2014, pag. 357).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il riferimento della norma EN 60335-2-9:2003, «Apparecchi elettrici d'uso domestico e similare — Sicurezza — parte 2-9: Requisiti particolari per griglie, tostapane e apparecchi da cucina mobili similari», modificata da ultimo dalla A13:2010, è pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea* con le limitazioni elencate in allegato.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 2017

Per la Commissione
Elżbieta BIENKOWSKA
Membro della Commissione

ALLEGATO

Pubblicazione ai sensi della direttiva 2014/35/UE di titoli e riferimenti di una norma armonizzata europea

Organismo europeo di normalizzazione	Riferimento e titolo della norma armonizzata
Cenelec ⁽¹⁾	EN 60335-2-9: 2003 Apparecchi elettrici d'uso domestico e similare — Sicurezza — Parte 2-9: Requisiti particolari per griglie, tostapane e apparecchi da cucina mobili similari, modificata da: EN 60335-2-9:2003/A1:2004 EN 60335-2-9:2003/A2:2006 EN 60335-2-9:2003/A12:2007 EN 60335-2-9:2003/A13:2010

Limitazione:

L'applicazione delle seguenti parti della norma EN 60335-2-9: 2003, modificata da ultimo dalla A13:2010, non conferisce una presunzione di conformità agli obiettivi di sicurezza di cui all'allegato I, punto 1, lettera c), della direttiva 2014/35/UE, in combinato disposto con il punto 2, lettera b), di detto allegato:

- sezione 11, tabella Z101, nota b,
- le parti della sezione 7.1 che fanno riferimento alla tabella Z101, nota b,
- le parti della sezione 11.Z10x che fanno riferimento alle aperture di aerazione.

⁽¹⁾ Cenelec: Avenue Marnix 17, 1000 Bruxelles, Belgio. Tel. + 32 25196871; fax +32 25196919 (<http://www.cenelec.eu>).